

CHIARIMENTO 2

Quesito: per quanto concerne la garanzia provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara, con la presente si richiede conferma che esista la possibilità di ridurre la stessa di un ulteriore 20% (rispetto al 30% o 50% indicati nel disciplinare) qualora in possesso delle relative certificazioni di qualità indicate nell'allegato II.13 del Nuovo Codice Appalti.

Risposta:

L'art. 106 del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i. rubricato "*Garanzie per la partecipazione alla procedura*" dispone al comma 8, tra l'altro, che l'importo della garanzia è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e al secondo periodo del medesimo articolo, quando l'operatore economico possessa uno o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13.

U

COMUNE DI MONZA

Protocollo N.0004046/2025 del 09/01/2025
Class.: 7.1 «DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI»